



COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE

Provincia di Venezia

REGOLAMENTO

**PER L'APPLICAZIONE DELL'ALiquOTA DI
COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
IRPEF**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 20/01/2007

Art. 1

Finalità

1. L'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, come modificato dall'art. 1, comma 142 della legge 27 dicembre 2006 n. 269, è ispirata a criteri di maggiore equità.

Art. 2

Determinazione aliquota

1. A decorrere dal 1 gennaio 2007 l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è fissata nella misura di 0,6 punti percentuali sul reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.

Art. 3

Esenzioni

1. Sono esentati dal pagamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) i redditi fino a 7.500,00= euro.
2. I redditi superiori alla soglia di esenzione si intendono interamente soggetti al versamento dell'aliquota di cui all'art. 2.

Art. 4

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come successivamente modificato ed integrato.